



PROVINCIA DI VERCELLI

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO
ECONOMICO
SERVIZIO ATTI AMMINISTRATIVI

Proposta N. 1518 / 2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 603 DEL 09/09/2020

OGGETTO: PROCEDIMENTO INERENTE LA FASE DI VERIFICA DELLA PROCEDURA VIA, AI SENSI ART.19 DEL D.LGS. N.152/2006 E S.M.I. E DELL'ART.10 DELLA L.R. N.40/98 E S.M.I. RELATIVA AL PROGETTO DI "RISTRUTTURAZIONE E SOSTITUZIONE EDILIZIA DI RIORDINO AZIENDALE ALLEVAMENTO AVICOLO IN COMUNE DI SALUGGIA (VC), VIA DON CARRA N.65 " PRESENTATO DALLA SOCIETÀ AGRICOLA HY - LINE, CON SEDE IN COCCONATO (AT), VIA SALVO D'ACQUISTO N.27 - (CATEGORIA PROGETTUALE ALLEGATO B2 N. 65 - EX B2 N.1). CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- La Società Agricola HY – LINE, con sede in Cocconato (AT) Via Salvo D'Acquisto n.27, in data 22.05.2020 ha presentato istanza di Verifica di VIA ai sensi 19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art.10 della L.R. n.40/98 e s.m.i., relativamente al Progetto per la *"Ristrutturazione e sostituzione edilizia di riordino aziendale allevamento avicolo in Comune di Saluggia (VC), via Don Carra n.65"* (prot. di ricevimento n.10988 del 22.05.2020).
- Trattandosi di una ristrutturazione di impianto già esistente e autorizzato, il progetto rientra nella categoria n.65 dell'Allegato B2 *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)"*, posto che l'impianto rientra nella categoria progettuale n.1 dell'Allegato B2 della Legge Regionale n.40/98 *"Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento"*.
- La Provincia di Vercelli in data 25.05.2020 ha pubblicato gli elaborati di progetto sul proprio sito web.
- Con nota in data 04.06.2020 n.11764 è stata comunicata l'avvenuta presentazione dell'istanza e la pubblicazione degli elaborati, richiedendo il parere agli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento al fine di poter adottare il provvedimento in ordine alla

Verifica di VIA. In data 25.06.2020 è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale, per 45 gg., la comunicazione prot. n.11764 del 04.06.2020 di avvenuta presentazione dell'istanza e pubblicazione degli elaborati.

- In stretta aderenza con le disposizioni dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., e in attuazione al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 riguardante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati coinvolti nel procedimento: Arpa Vercelli, Asl To 04, Comune di Saluggia, ATO2, Consorzio S.I.I. Spa, RFI Direzione Territoriale, AIOS Vercelli, Comando provinciale Vigili del Fuoco e Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato.
- In data 30.06.2020 la Ditta ha trasmesso documentazione Integrativa relativa alla valutazione di impatto acustico previsionale.
- In data 16.07.2020 è stata convocata riunione dell'Organo Tecnico di VIA, allargata alle strutture tecniche del Comune di Saluggia, del S.I.I. spa e ai Servizi interessati di ASL TO4. In data 04.08.2020 sono stati svolti ulteriori approfondimenti nell'ambito delle attività dell'Organo Tecnico di VIA.
- L'Organo Tecnico Provinciale ha condotto l'attività istruttoria ai sensi dell'art.7 della L.R. n.40/98, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA.
- Dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del Progetto (04.06.2020) in data 30.06.2020 sono pervenute osservazioni da parte di Legambiente del Vercellese e della Valsesia e Pro Natura del Vercellese, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.40/98 e D.G.R. n.63-11032 del 16.03.2009 (BUR n.11 del 19.03.2009).
- Il Responsabile del Procedimento ha redatto la Relazione datata 08.09.2020 (**Allegato sub A** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale) contenente la sintesi dell'istruttoria esperita e la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Rilevato che, come risulta dall'istanza e dalla documentazione presentata, il progetto consiste, sinteticamente, nella realizzazione di due aree distinte e separate nettamente di cui una come pulcinaia (pulcini allevati dalla nascita per circa quattro mesi) e l'altra di deposizione (polli da quattro mesi fino a circa quattordici mesi di vita e oltre in casi particolari). La zona pulcinaia, (la parte più vecchia e concepita con criteri obsoleti e poco consoni alle attuali esigenze igienico-sanitarie, organizzative ed ambientali), verrà interamente rivista e ricostruita mantenendo solo alcuni fabbricati per utilizzo come accessorio. La zona deposizione: il progetto prevede di riutilizzare i due pollai esistenti ricostruendo quello centrale, oggetto di rimozione a seguito di incendio, di dimensioni maggiori rispetto al preesistente demolito al fine di aumentare l'area a disposizione per l'allevamento ed aumentare il numero dei riproduttori accasati in ciascun ciclo.

La zona in cui si colloca il sito risulta avere prevalente destinazione agricola ed è posta a nord-est dell'abitato di Saluggia, a distanza di circa 500 m da aree abitate; il sito è lambito sul lato sud-est dalla ferrovia Torino-Milano. L'area di intervento risulta esterna alle fasce fluviali individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, e non risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico.

L'area in esame risulta inserita nell'Area di ricarica della Falda dell'acquifero profondo di cui alla D.G.R. n. 28-7253 del 20.07.2018.

Le opere in progetto non interferiscono con Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati ai sensi delle Direttive Comunitarie 43/92/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli".

Tenuto conto :

- Della documentazione presentata dalla Ditta Proponente in data 22.05.2020 come integrata in data 30.06.2020, conservata agli atti ed elencata nella Relazione del Responsabile del Procedimento (**All. sub A**).
- Dei pareri, contributi tecnici e note avanzati da parte degli Enti e Soggetti interessati e coinvolti nel procedimento (**Allegati sub B** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale), acquisiti agli atti e sintetizzati nella Relazione del Responsabile del Procedimento (**All. sub A**).

I rilievi e le osservazioni avanzate sul progetto da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento hanno contribuito alla definizione del quadro di prescrizioni e indicazioni stabilite per l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione.

- Delle osservazioni trasmesse in data 30.06.2020 da parte di Legambiente del Vercellese e della Valsesia e Pro Natura del Vercellese, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.40/98 (**All. sub B**), acquisite agli atti e sintetizzate nella Relazione del Responsabile del Procedimento (**All. sub A**).

Visti:

- la L.R.n.40 del 14.12.1998 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", e s.m.i.;
- il D.Lgs.n.152 del 03.04.2006 e s.m.i. "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA)*
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i. "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*".

Preso atto che il Presidente della Provincia con Decreto n. 21 del 25.11.2016, visto l'art.22 comma 2 dello Statuto Provinciale e visto l'art.107 comma 3 lettera i) del TUEL, ha conferito delega al Dirigente dell'Area Territorio, in ordine all'espressione del parere di compatibilità ambientale per le fasi di Verifica di VIA, di Specificazione dei contenuti del S.I.A. e di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui alla L.R. n.40/98 e s.m.i.

Considerato che dell'adozione del presente atto è stata fornita informazione preventiva al Presidente della Provincia.

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'istruttoria di Verifica di VIA condotta per il progetto denominato "*Ristrutturazione e sostituzione edilizia di riordino aziendale allevamento avicolo in Comune di Saluggia (VC), via Don Carra n.65* " presentato in data 22.05.2020 e come integrato in data 30.06.2020 dalla Società Agricola HY – LINE, con sede in Cocconato (AT), Via Salvo D'Acquisto n.27, di cui alle risultanze del procedimento svolto in aderenza con le disposizioni dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (**All. sub B**) di cui alla Relazione del Responsabile del Procedimento datata 08.09.2020 (**Allegato Sub A**), contenente la proposta di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
2. Di escludere dalla fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui all'art.12 della L.R.n.40/98 e s.m.i. il progetto di "*Ristrutturazione e sostituzione edilizia di riordino aziendale allevamento avicolo in Comune di Saluggia (VC), via Don Carra n.65* " presentato in data 22.05.2020, come integrato in data 30.06.2020 dalla Società Agricola HY – LINE, con sede in Cocconato (AT), Via Salvo

D'Acquisto n.27 come da esiti del procedimento di Verifica di VIA (**All. sub B**), in quanto non genera impatti ambientali negativi significativi; l'esclusione dalla fase di valutazione è comunque subordinata all'attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione già previste nel Progetto presentato e all'attuazione delle prescrizioni come emerse dai pareri e contributi acquisiti nel procedimento, di seguito elencate.

Prescrizioni:

1. Il deposito temporaneo di rifiuti eventualmente prodotti in fase di cantiere dovrà essere effettuato in ottemperanza dei disposti del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.; a tal fine dovrà essere individuata un'area per lo stoccaggio dei materiali, che si ricorda dovranno essere allontanati dal sito con modalità di trasporto, recupero e smaltimento conformi alla normativa vigente.
2. Per la fase di cantiere si richiede di adottare tutte le misure atte a contenere il sollevamento delle polveri, mediante bagnature delle strade sterrate e piste di cantiere, procedendo con i mezzi a passo d'uomo nei tratti non asfaltati.
3. Considerata la localizzazione del sito in Area di ricarica dell'acquifero profondo, dovranno essere attuate le condizioni stabilite dal Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con nota n. 18258 del 04.09.2020.
4. Per la successiva fase autorizzativa la Ditta proponente dovrà:
 - Fornire chiarimenti in merito al previsto scarico delle acque provenienti dall'arco di disinfezione in fosso colatore.
 - Effettuare una valutazione di coerenza del progetto presentato con i contenuti della DGR Piemonte n.12-6441 del 02.02.2018 considerando che ...*"la zona è inserita nell'area di ricarica degli acquiferi profondi"*.
 - Fornire una descrizione complessiva (comprensiva di tavole grafiche) di tutti gli scarichi e dei sistemi di depurazione e smaltimento delle acque reflue afferenti all'attività, compresi quelli esistenti che si intendono mantenere.
 - Valutare la possibilità di realizzare i previsti interventi di subirrigazione non sotto le aree di transito/sosta degli automezzi, seppur non impermeabili, ma nelle aree verdi adiacenti.
 - Si rileva inoltre la necessità di acquisire i seguenti chiarimenti:
 - In merito alla gestione delle acque di lavaggio dei capannoni si chiede conferma del fatto che gli stessi sono dotati di pavimentazione (a pag. 78 dello Studio preliminare ambientale).
 - Si ritiene opportuno che siano indicate in planimetria le piazzole ove avviene il rifornimento di gasolio e l'area di stoccaggio delle taniche di carburante. Si suggerisce in proposito di prevedere che le stesse, a titolo cautelativo, siano stoccate in una vasca di contenimento.
 - Produrre uno studio di valutazione delle BAT specifiche in materia di emissioni odorigene. A tal riguardo si ribadisce che, sebbene ad oggi non vi siano state segnalazioni di criticità, l'insorgenza di eventuali problematiche olfattive nell'ambito del territorio di riferimento è disciplinata dal par. 5 della D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554 che prevede opportune modifiche tecniche e/o gestionali sino anche ad una revisione dell'autorizzazione concessa.
 - Produrre una valutazione previsionale di impatto acustico complessiva, esaustiva rispetto ai contenuti delle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 e coerente con gli interventi previsti in progetto, sulla scorta della tabella riportata a pg.16 del contributo ARPA (nota prot.prov. n. 15204 del 17.07.2020).

Raccomandazioni e indicazioni in linea generale:

- dovranno essere attuate tutte le cautele e raccomandazioni indicate negli elaborati progettuali.

- dovranno essere rispettate le specifiche norme di settore e devono essere attuati tutti gli accorgimenti in materia di sicurezza del lavoro. Si richiama l'osservanza della normativa impiantistica specifica nonché delle disposizioni di cui al D.Lvo. n.81/2008 e s.m.i. relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
 - si ricorda che l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti è normato dall'art. 185 comma 1 lett c) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i e dall'art. 24 del DPR 120/2017. Si ricorda inoltre che con Delibera n. 54/2019 il Consiglio SNPA ha approvato la *"Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo"*, il cui capitolo 5 è dedicato all'*"UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DELLE TERRE E ROCCE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA RIFIUTI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL DPR 120/2017"*. Lo stesso contiene i criteri per la verifica della non contaminazione del materiale da scavo da riutilizzare in sito.
 - preso atto che parte del nuovo capannone in progetto e l'attuale tunnel n.10 si trovano all'interno della fascia di rispetto della linea elettrica ad alta tensione "Rondissone-Trino 2" (contributo ARPA nota prot.prov. n. 15204 del 17.07.2020) si rileva che:
 - All'interno di tale fascia di rispetto, ai sensi della normativa vigente (DPCM 8/7/2003), non vi potrà essere una presenza di persone per più di 4 ore/giorno. Si ricorda peraltro, per quanto trattasi di aspetto non di competenza di Arpa, che nella valutazione dei rischi per i lavoratori dovrà essere contemplata la valutazione di esposizione ai CEM.
 - Per la realizzazione dei lavori dovrà essere richiesto il parere di Terna.
 - Il Proponente dovrà garantire l'attuazione di tutte le cautele e misure di mitigazione ambientale indicati nella documentazione tecnico-ambientale e progettuale, nonché di tutte le prescrizioni sopra indicate, ancorché la realizzazione o gestione dell'impianto venga affidata, anche in parte, ad altro Soggetto o Società.
 - Al fine di consentire verifiche e controlli alle strutture preposte, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.40/98, si dovrà comunicare la data di inizio e fine lavori, e la data di avvio dell'attività ad ARPA, alla Provincia di Vercelli, nonché al Comune di Saluggia.
3. Il presente provvedimento in ordine alla Fase di Verifica di VIA, di cui alla L.R. n. 40/98 e smi e al DLgs. N.152/2006 e smi, non precostituisce diritti in capo alla Ditta Proponente lasciando impregiudicate tutte le incombenze e attività tecnico-amministrative occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie e per la realizzazione delle opere in progetto.
 4. Il presente atto concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere.
 5. Nel rispetto di quanto disposto dall'art.28 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali.

6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia.
7. Copia del presente provvedimento sarà inviata alla Società Agricola HY – LINE, con sede in Cocconato (AT) Via Salvo D'Acquisto n.27; dell'adozione del presente provvedimento verrà data comunicazione a tutti gli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento.
8. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, ai sensi dell'art.6 comma 5 della L.R.n.40/98, alla Regione Piemonte Ufficio di Deposito Progetti, nonché depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli ai sensi dell'art.19 comma 1 della stessa Legge Regionale.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso all'Autorità Giudiziaria Amministrativa entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R.24 Novembre 1971 n.1199.

Redattore: BARBERIS CINZIA

Estensore: LAMBERTI PAOLA

Funzionario/PO: MOMBELLI CLAUDIO

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)